

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO
RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI
PRESTAZIONI:
DIFESA NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA
SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA DI MILANO N. 1931/2018**

Tra

L'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio (codice fiscale 93021010140, P.I. 00972670145) di seguito denominato semplicemente **«Amministrazione committente»**,

e

Il signor avv. Davide Marcolli, libero professionista, (codice fiscale MRCDVD77T29F205K), con studio in Sondrio (SO) via Pio Rajna n. 5, di seguito denominato semplicemente **«Professionista incaricato»**.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico consiste nella difesa dell'Amministrazione committente nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 1931/2018 promosso dalla Confconsumatori, Confederazione Generale dei Consumatori, con sede in Parma, via Mazzini 43, con ricorso notificato in data 4 febbraio 2019.

Art. 2 (Obblighi)

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Art. 3 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare (e da eventuali atti aggiuntivi), nonché a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al professionista tutto quanto in suo possesso, per un corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 4 (Durata dell'incarico)

1. La durata dell'incarico è fissata a partire dalla data di assunzione della determinazione di affidamento sino alla conclusione della fase giudiziale.

Art. 5 (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento qualora il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare.
2. La risoluzione di cui al comma precedente avviene, con preavviso di trenta giorni, con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 6 (Determinazione dei corrispettivi)

1. Per le prestazioni descritte al precedente articolo 1 è stabilito il corrispettivo, da intendersi riferito solo al grado di appello, pari a € 7.500,00 di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 2.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale.
2. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale (4 % C.P.A.) e dell'onere IVA.
3. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 7 (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso di cui all'articolo 6 verrà corrisposto in relazione all'avanzamento dell'attività, secondo le indicazioni fornite dal Professionista.
2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, con indicazione delle modalità di riscossione.

Art. 8 (Obblighi del professionista incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante per le Parti a partire dalla sottoscrizione dello stesso.

Sondrio, lì

Il Professionista incaricato: avv. Davide Marcolli _____

Per l'Amministrazione committente, il Direttore: ing. Paolo Andrea Lombardi _____